

Parenzo, mi pare che sia sciolto già dall'articolo stesso, che in principio non è affatto mutato.

L'articolo 13 ora suona così:

« Se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio, ecc. »

Vale a dire che il prefetto provvede se il comune od il consorzio non hanno provveduto nel tempo previsto dal regolamento alla nomina dell'esattore, ossia quando è decorso quel periodo di tempo nel quale il comune o il consorzio deve aver fatto le proposte, o per nominare l'esattore per terna, o per procedere alla nomina col mezzo dell'asta, e che questa sia andata deserta.

Dunque, se il comune e il consorzio hanno lasciato decorrere tutto il termine senza avere provveduto, nè per terna, nè per asta alla nomina dell'esattore, allora qualcheduno bisogna che provvegga. Già la legge del 1871 stabiliva che doveva provvedere il prefetto, ma poteva farlo per un anno soltanto, e ciò portava degli inconvenienti gravissimi che si traducevano in un danno per i contribuenti; perchè dovendo trovare un esattore che impiantasse un ufficio di esattoria per un anno soltanto, è evidente che queste spese d'impianto dovevano in qualche modo essere rimborsate, e questo faceva sì che la misura dell'aggio si elevasse.

E, a schiarimento anche di questo fatto, vi hanno degli esempi di un'importanza grandissima, perchè vi sono stati dei comuni per i quali non potendosi provvedere che per un anno, si dovette accollare l'esattoria per un aggio del 20 o 25 per cento. Anzi per un comune (ed è stato notato nella relazione), non si è riuscito a trovare l'esattore, non ostante che fosse fatta dal prefetto persino l'offerta di un aggio del 50 per cento. Lo stipulare l'accollo di una esattoria per un anno solo produceva evidentemente l'effetto che gli esattori non volessero nè farsi offerenti, nè aderire alle offerte stesse dell'amministrazione.

PARENZO. Ecco, io capisco perfettamente che si voglia ovviare all'inconveniente, che un comune o consorzio non eseguisca in tempo utile le pratiche stabilite dalla legge per gli appalti e che, in caso che ciò non avvenga, il prefetto abbia la facoltà di appaltare anche per un quinquennio; ma però mediante un'asta o mediante una licitazione, non con un semplice contratto privato. E dico ciò, perchè precisamente mi è avvenuto di conoscere un caso pratico, occorso nella mia provincia dove una esattoria, essendo divenuta vacante ed il comune o consorzio non avendo trovato da supplire immediatamente, il prefetto con un semplice decreto ha ap-

paltata l'esattoria con un aggio che da altri fu trovato eccessivo, e si è trovato eccessivo che appunto nella legge ci fosse quella facoltà per il prefetto, senza nessun obbligo di un'asta o di una licitazione che potesse assicurare il comune o consorzio (i contribuenti alla fine) che l'aggio si mantenesse nei limiti di convenienza.

Quindi a me pare che si potrebbe nell'articolo 2 aggiungere « previo l'esperimento d'asta » e se la strettezza del tempo l'esigesse, magari di una licitazione, previa qualche garanzia in fine.

MANTELLINI. Anzitutto mi permetto di domandare alla Camera la divisione.

Non si può votare con un solo voto, tutto l'articolo secondo di questo progetto di legge, che della legge del 20 aprile 1871 muta quattro articoli; ciascuno dei quali ha la sua ragione di essere, e può dar luogo, e dà luogo di fatto a discussione speciale.

Limitandomi per ora all'articolo 13, io confesso che qui, colto all'improvviso, mi rimetterei alla formola proposta dal Ministero più che a quella proposta dalla Commissione generale del bilancio. Il progetto ministeriale infatti diceva, che se il comune o il consorzio non provvedono nel tempo prescritto dal regolamento... Mi permetterei qui una *errata-corrige*, e direi, non dal regolamento, ma dalla legge. Il riferimento al regolamento non è stile legislativo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ha ragione.

MANTELLINI... alla nomina dell'esattore, il prefetto, sentita la deputazione provinciale, provvede d'ufficio, per tutti gli effetti di questa legge, e coll'aggio a carico del comune o del consorzio, dal prefetto stesso determinato.

Io vorrei che il provvedimento d'ufficio fosse limitato ad un anno.

Ho sentito l'obbiezione che per un anno si trova difficilmente chi voglia sopportare la spesa del primo impianto. Tuttavia, l'attribuire al prefetto il provvedere in luogo del comune fino a 5 anni mi pare troppo. Bisogna lasciare ai comuni di esperire quella facoltà che loro viene dalla legge di nominarsi il proprio esattore, tutte le volte e fin là, che dal loro indugio non ne possa venire un danno al servizio. Anche la facoltà di riunire in consorzio più comuni, per i quali debba il prefetto provvedere, è tale facoltà, che, come è proposta, o non porterà a risultati, o li porterà dannosi.

MINISTRO PER LE FINANZE. È una necessità.

MANTELLINI. Questa facoltà del prefetto di riunire in consorzio più comuni, per i quali debba provvedere, suppone che per l'appunto ci siano più co-